

Publicato il 07/09/2023

N. 13646/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07890/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 7890 del 2023, proposto da Art Cafè S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Gerosolimo, Luigi Di Loreto, con domicilio digitale come in atti;

***contro***

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 24.03.2023 – prot. 7567/RU - dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, Divisione Territoriale Lazio e Abruzzo, Ufficio Monopoli per l'Abruzzo, recante “ART CAFE' Srl, iscrizione codice IS1700175080R, provvedimento di cancellazione dell'iscrizione per l'anno 2022 dall'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 533m della legge n. 266/2005, come sostituito

dall'art. 1, comma 82, della legge 220/2010 (elenco operatori apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, impugna il provvedimento con il quale l'Agenzia intimata ha disposto la cancellazione dell'iscrizione per l'anno 2022 dall'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 533 della legge n. 266/2005, come sostituito dall'art. 1, co. 82, della legge 220/2010 (elenco operatori apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro).

2. Il suddetto provvedimento veniva emanato sulla base della circostanza che l'espletamento dell'attività di sala giochi presso il locale sito in Luco dei Marsi, via Brescia snc, avveniva senza il possesso della necessaria e specifica licenza di pubblica di sicurezza. La ricorrente risultava, infatti, in possesso dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nel diverso locale sito in Luco dei Marsi al viale Duca degli Abruzzi n. 103, mentre gli apparecchi da gioco erano installato nel locale adiacente di via Brescia snc.

3. La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento che sarebbe stato adottato in carenza di un'istruttoria accurata che avrebbe consentito la verifica

circa il possesso della necessaria autorizzazione e della licenza di pubblica sicurezza. L’Agenzia non avrebbe, infatti, tenuto conto del fatto che la ricorrente (Art Cafè S.r.l.) era subentrata nelle licenze di cui era titolare la società Art Cafè S.a.s. per effetto delle SCIA a suo tempo da questa presentate e non oggetto di inibizione da parte dell’autorità competente.

4. Si è costituita in giudizio l’Agenzia intimata, contestando la fondatezza delle censure svolte e chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.

5. All’esito della camera di consiglio del 28 giugno 2023, fissata per la deliberazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione con rituale preavviso alle parti di sentenza in forma semplificata.

6. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni che si illustreranno nel prosieguo.

7. Ai sensi dell’art. 86, co. 1, T.U.L.P.S.: *“Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne’ sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili”*.

8. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo: *“Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:*

*a) per l’attività di produzione o di importazione;*

*b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;*

*c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”*.

9. Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che, in data 19.09.2022, i dipendenti dell'Ufficio dei Monopoli per l'Abruzzo hanno effettuato l'accesso nei locali dell'esercizio pubblico gestito dalla società ricorrente nel Comune di Luco dei Marsi, in Viale Duca degli Abruzzi n. 103, effettuato allo scopo di accertare la regolarità degli apparecchi da intrattenimento installati nell'esercizio e appartenenti alle categorie elencate dall'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito identificato solo come T.U.L.P.S.).

10. Dal verbale del sopralluogo, emerge che gli ispettori hanno rilevato che all'interno dell'esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande, sito in Luco dei Marsi (AQ), Viale Duca degli Abruzzi n. 103, non risultavano installati apparecchi da gioco con vincita in denaro e che i suddetti apparecchi, presenti nella banca dati dell'Agenzia, risultavano invece installati presso altro esercizio pubblico sito sempre in Luco dei Marsi, ma alla via Brescia snc.

11. A seguito dei rilievi di cui sopra, l'Agenzia richiedeva chiarimenti al Comune di Luco dei Marsi, il quale, con note del 31.08.2022 e del 01.09.2022, precisava che il locale con ingresso su Via Brescia snc, non risultava appartenere alla somministrazione alimenti e bevande autorizzate con ingresso da Via Duca degli Abruzzi n. 103 - (foglio 8, particella 1929 sub 1, categoria C/1), precisando che *“non risulta dalle planimetrie depositate e inviate alla ASL come locale annesso all'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande, che invece è foglio 8 part. 785, con ingresso in viale Duca degli Abruzzi, n. 103”*.

12. Pertanto, l'autorizzazione del 06.05.2016, ex art. 86 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune di Luco dei Marsi per l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel bar di Viale Duca degli Abruzzi, non risultava idonea all'espletamento dell'attività di gioco presso il locale attiguo sito in via Brescia snc in quanto a tale scopo, ai sensi

dell'art. 86, co. 3, lett. c), T.U.L.P.S., sarebbe necessario il possesso di altra specifica licenza con indicazione di un secondo e differente esercizio commerciale, comunque diverso dalla somministrazione alimenti e bevande, con specificazione dei metri quadri e della tipologia di esercizio.

13. Alla luce delle informazioni fornite dal Comune, l'Agenzia riteneva che alla data del controllo, 19.09.2022, la ricorrente non era in possesso, per l'esercizio pubblico sito in Luco dei Marsi, Via Brescia snc. dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. per l'installazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro e, pertanto, comunicava l'avvio del procedimento per la cancellazione dell'iscrizione dall'elenco RIES per l'anno 2022 del titolare della società ricorrente.

14. Nel rispetto dei termini concessi, la ricorrente presentava memorie procedurali e presentava richiesta di audizione, che si svolgeva in data 24.01.2023.

15. In sede di audizione, la ricorrente rilevava che originariamente l'attività oggetto del giudizio veniva gestita con la forma societaria di tipo personale da parte della Art Cafè S.a.s., la quale con SCIA del 29.03.2013, prot. n. 8587 aveva presentato richiesta per l'installazione di apparecchi da gioco. Successivamente la medesima società chiedeva una nuova autorizzazione per attività di sala giochi in via Brescia (SCIA prot. n. 8743 del 03.09.2013).

16. In data 04.05.2016, la società Art Cafè S.a.s. comunicava la cessazione dell'attività e, nella medesima data, veniva depositata presso il comune di Luco Dei Marsi, la SCIA di inizio attività della ditta Art Cafè S.r.l.

17. In data 06.05.2016, la Art Cafè S.r.l. presentava una richiesta di subingresso alla succitata autorizzazione 8743 del 03.09.2013, che come già evidenziato era stata in precedenza presentata da Art Cafè S.a.s per attività di sala giochi in via Brescia snc.

18. In ragione delle allegazioni di cui sopra, la ricorrente lamentava che l’Agenzia non avesse svolto una compiuta istruttoria che, ove svolta, avrebbe condotto all’accertamento della titolarità delle necessarie autorizzazioni in ragione del subingresso della società ricorrente nelle licenze della Art Cafè S.a.s.

19. Il Collegio ritiene che le censure svolte dalla ricorrente in merito al difetto di istruttoria siano prive di pregio in quanto la ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto posta a fondamento del provvedimento impugnato poggia su una istruttoria completa e approfondita.

20. L’Agenzia ha, infatti, tenuto conto delle controdeduzioni della ricorrente in sede procedimentale e ha svolto un approfondimento istruttorio con i competenti uffici comunali.

21. Successivamente all’audizione della ricorrente, l’Agenzia indirizzava all’amministrazione comunale due ulteriori richieste di chiarimenti in data 13.01.2023 e 01.02.2023.

22. Con la prima, l’Ufficio dei Monopoli chiedeva chiarimenti in merito alle autorizzazioni di cui

all’art. 86 TULPS partendo dalla circostanza, riferita dall’istante, secondo cui vi sarebbe stato un “...errore commesso dal Comune di considerare l’esercizio SALA GIOCHI di via Brescia sprovvisto di specifica autorizzazione e di ritenere che l’installazione di dispositivi ex art. 110, comma 6, presso l’esercizio di via Brescia, era fondata sulla diversa autorizzazione di via Duca degli Abruzzi, richiesta anche questa con diversa SCIA del 4 maggio 2016, prot. 3937”.

23. Il Comune di Luco dei Marsi, nel riscontare la richiesta, riferiva che non risultava rilasciata alcuna autorizzazione alla ditta Art Cafè S.r.l. per l’attività di sala giochi e che la ditta in questione, era a conoscenza di questa situazione per esserle stato comunicato con la nota prot. 5746 del 25.06.2019, che veniva allegata.

24. Dalla documentazione fornita dal Comune risultava, inoltre, che la richiesta di autorizzazione per sala giochi presentata dalla Art Cafè S.a.s. era stata seguita da una dichiarazione di rinuncia alla stessa datata 10.09.2013.

25. Il Comune, inoltre, riferiva che *“non esiste nessun atto di subingresso tra la ditta Art Cafè Sas e Art Cafè S.r.l., pertanto la SCIA di cui all’oggetto non ha effetti amministrativi... la ditta ART CAFE’ sas ha cessato la sua attività di somministrazione di alimenti e bevande in data 26.04.2016 senza nessuna comunicazione di continuità di impresa con la ART CAFE’ srl che, per l’inizio dell’attività, ha presentato una nuova istanza di apertura, ciò a dimostrazione del fatto che non ci sia stato alcun subingresso”*.

26. Con la seconda, l’Ufficio dei Monopoli chiedeva chiarimenti in merito alla SCIA del 03.09.2013, con la quale la Art Cafè S.a.s. aveva presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione art. 86 TULPS per sala giochi nel locale di via Brescia, ma a cui poi avrebbe rinunciato.

27. L’Ente territoriale riscontrava la seconda richiesta di chiarimenti confermando ancora una volta che: *“l’unico atto presente dell’avvenuto sub-ingresso è la scia N. prot. 4000 del 6 giugno 2019, ovvero dichiarazione di subingresso ad una richiesta di autorizzazione alla quale la ditta aveva rinunciato”*.

28. I chiarimenti forniti dal Comune confermavano i rilievi svolti dall’Agenzia circa il fatto che la società ricorrente non fosse in possesso di alcuna autorizzazione alla società per l’attività di sala giochi presso i locali di Via Brescia snc.

29. Il Collegio rileva, pertanto, che l’Agenzia ha correttamente coinvolto l’amministrazione comunale per verificare le controdeduzioni della ricorrente e, alla luce dei riscontri forniti, non poteva che giungere alle conclusioni contenute nel provvedimento impugnato in quanto l’amministrazione aveva precisato che il locale di via Brescia, ove erano stati rinvenuti gli apparecchi da gioco, non risultava annesso all’esercizio pubblico, autorizzato alla somministrazione di alimenti e

bevande, con ingresso in via Duca degli Abruzzi n. 103, con la conseguenza che l'espletamento dell'attività di gioco presso il locale sito in via Brescia snc, avveniva senza il possesso di altra necessaria e specifica licenza pubblica di sicurezza avente ad oggetto la gestione di attività di gioco.

30. L'istruttoria condotta è stata, pertanto, approfondita e completa e le conclusioni raggiunte sono coerenti con le risultanze istruttorie con la conseguenza che il ricorso deve essere integralmente rigettato.

31. Tenuto conto della complessità delle vicende amministrative sottese alla fattispecie, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giovanna Vigliotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Eleonora Monica**



## IL SEGRETARIO